



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.



GDAP-0256010-2009

PU-GDAP-1e00-13/07/2009-0256010-2009

Alle Organizzazioni Sindacali

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMAO.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMAC.I.S.L.- F.P.S./P.P. C/o - Via dei Mille
00185 - ROMAU.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMASi.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMAC.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMASi.A.P.Pe - Via Belice, 13
00012- GUIDONIA ROMAU.S.P.P. per L'U.G.L.
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMAF.S.A.-CNPP Viale degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMAe, p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della
Formazione - Sede

OGGETTO: Riduzioni di imposta previste dall'art.4, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, della legge 28 gennaio 2009, n.2.

Si trasmette per opportuna informativa, la Lettera Circolare n. 0251243 del 9.7.2009 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, inerente l'argomento in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Direzione Generale del Personale e della Formazione
Trattamento Economico - Giuridico del personale di Polizia Penitenziaria

Lettera Circolare



Ai Sigg. Direttori delle Direzioni Generali

Al Sig. Direttore dell'Istituto
Superiore Studi Penitenziari

Ai Sigg. Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti
Penitenziari per Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione e Aggiornamento di Polizia
Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro
Amministrativo "G. Altavista"

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini Vestiario

Agli Uffici del Capo del Dipartimento

All'Ufficio per la Gestione e lo
Sviluppo del Sistema Informativo

Al Sig. Capo del Dipartimento per la
Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Riduzioni di imposta previste dall'art.4, comma 3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

In attuazione di quanto previsto dalla normativa in oggetto, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 15/04/2009, il quale prevede una riduzione d'imposta, nell'anno 2009, da operarsi sul trattamento economico accessorio percepito dal personale del Comparto Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro.

Si comunica, pertanto, che l'Ufficio per la Gestione e lo Sviluppo del Sistema Informativo procederà all'applicazione del beneficio in parola nei confronti del personale avente diritto, nell'ambito della capienza della imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato nel mese di agosto 2009 e, l'eventuale importo residuo, nei mesi successivi ovvero in sede di conguaglio fiscale.


Per gli allievi agenti di Polizia Penitenziaria la riduzione di imposta di cui al comma 1, sarà operata sull'imposta lorda determinata sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito, ai sensi del comma 4 art. 2 citato DPCM.

Infine, relativamente ai dipendenti che già beneficiano della sospensione I.R.P.E.F. a seguito del terremoto Abruzzo del 06/04/09, la detrazione di imposta di 134 euro verrà applicata, in sede di conguaglio fiscale, sull'importo imponibile delle competenze accessorie relative a prestazioni effettuate prima dell'inizio della sospensione.

Di quanto sopra, si raccomanda la massima diffusione tra il personale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Massimo De Pascalis)



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009

Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(09A04189) (GU n. 8 del 15-4-2009)

37 gff Beneficari + allievi
compreso costati
in parte parte

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;

Considerata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

Art. 2.
Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposta al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario dell'imposta massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eccessivo importo residuo, in occasione delle successive operazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamento economico complessivamente percepito.

Roma, 12 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'interno
Maroni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Faia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009

Ministero istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
verbale n. 3, foglio n. 125

■ DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2009

Riduzioni d'imposta previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 285, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(09A04189) (*GU n. 87 del 15-4-2009*)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale prevede che nell'anno 2009, nel limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro, sia riconosciuta una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali sul trattamento economico accessorio del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35.000 euro;

Visto il secondo periodo del citato art. 4, comma 3 che demanda l'individuazione della misura della riduzione dell'imposta sulle persone fisiche, nonché delle sue modalità applicative ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri della pubblica amministrazione e dell'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante l'istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto il numero complessivo del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in servizio alla data del 1° gennaio 2009, che, in base alla certificazione unica dipendente (CUD) rilasciata dai sostituti di imposta, risulta avere avuto un reddito di lavoro dipendente riferito all'anno 2008 non superiore a 35.000 euro, pari a 447.758 unità;

Considerata la necessità di indicare il valore massimo del beneficio annuale per ciascun soggetto, consistente nella minore imposta trattenuta, al fine di rispettare il citato limite di spesa di 60 milioni di euro;

Considerata la necessità di evitare sperequazioni di trattamento tra il personale del menzionato comparto, compreso il personale volontario non in servizio permanente o comunque percettore del trattamento economico di paga come gli allievi delle accademie e delle scuole, a causa della diversità degli istituti retributivi di carattere accessorio applicabili in base ai singoli ordinamenti;

Ravvisata la necessità di realizzare le riduzioni di imposta previste dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, attraverso l'applicazione di una detrazione d'imposta, in ragione degli adempimenti cui sono tenuti i sostituti d'imposta in base alla normativa vigente;

Sulla proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, della giustizia e delle politiche agricole alimentari e forestali e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinatari della riduzione d'imposta

1. I soggetti destinatari della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura indicata all'art. 2, sono tutto il personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbia percepito nell'anno 2008 un reddito da lavoro dipendente, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, complessivamente non superiore a 35.000 euro.

Chiudi	Elenco G.U.	Sommario G.U.
--------	-------------	---------------

Art. 2.
Misura della riduzione di imposta

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, l'imposta lorda determinata sul trattamento economico accessorio, corrisposto al personale del comparto sicurezza e difesa e del soccorso pubblico, e' ridotta per ciascun beneficiario dell'importo massimo di 134,00 euro.

2. Il sostituto di imposta applica la riduzione di imposta di cui al comma 1 in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda calcolata sul trattamento economico accessorio erogato e, per l'eventuale importo residuo, in occasione delle successive erogazioni effettuate nell'anno al medesimo titolo.

3. Ai fini del presente decreto costituiscono trattamento economico accessorio le voci retributive considerate trattamento economico accessorio dai decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali e dai provvedimenti di concertazione del personale di cui all'art. 1.

4. Per il personale volontario non in servizio permanente delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione, secondo i rispettivi ordinamenti, del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, la riduzione di imposta di cui al comma 1 si applica sull'imposta lorda determinata sulla meta' del trattamento economico complessivamente percepito.

Roma, 27 febbraio 2009

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'interno
Materoni

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Zaia

Il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Brunetta

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registato alla Corte dei conti il 25 marzo 2009
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 3, foglio n. 125

